

***Ddl di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli  
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse  
all'emergenza da COVID-19 (AS. 2144)***

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE FEDERDISTRIBUZIONE**

**- 6 aprile 2021 -**

## **Introduzione**

L'emergenza sanitaria ha prodotto nel 2020 effetti devastanti sotto il profilo economico e sociale, nel nostro Paese, come in tutte le economie mondiali. La speranza è riposta per la seconda parte del 2021, nell'accelerazione della campagna vaccinale e quindi nell'attesa di un graduale ritorno alla normalità.

Nel 2020 si è registrata una riduzione del PIL nazionale del -8,9% (la discesa del PIL è stata del -5,3% nel 2009 e del -3,0% nel 2012). Principale responsabile: la **caduta della domanda interna**, con un **calo dei consumi privati stimato al -10,7%** e una **flessione degli investimenti del -9,1%**. In forte discesa anche le esportazioni: -13,8%.

Il perdurare dell'emergenza sanitaria ha fortemente condizionato anche l'esordio dell'anno in corso. Il lento progredire della campagna vaccinale e il numero di contagi ancora elevato hanno un po' **allontanato le prospettive di una ripresa**: con un numero sempre crescente di regioni in zona rossa, difficile attendersi un rilancio nel primo semestre, mentre **meno negative dovrebbero essere le previsioni per la seconda metà dell'anno**. Ad oggi, l'incremento medio del PIL previsto per il 2021 si attesterebbe in una forchetta tra il 3,0% e il 3,5%, variazione di poco inferiore a quella ipotizzata per l'anno successivo: con questo ritmo, si tornerà ai valori pre-Covid solo nel 2023.

Un quadro drammatico, che arriva improvviso dopo anni di crescita debole e con un Paese che ancora non era totalmente uscito dalla crisi dei prestiti *subprime*, con un Pil reale nel 2019, inferiore ancora di circa il -4% rispetto al livello del 2007. Non dissimile l'evoluzione dei consumi delle famiglie residenti, il cui indice, rispetto al 2007, risultava nel 2019 pari a 98 su 100.

I problemi da affrontare riguardano la tenuta e il rilancio del sistema economico e produttivo, colpito da un **vero e proprio corto circuito combinato di domanda e offerta**, gli **effetti sull'occupazione e sul tessuto sociale del Paese**, quando si arriverà allo sblocco dei licenziamenti.

Attraverso il **Next Generation EU**, l'Europa ha reso disponibili ingenti risorse, indirizzate a fornire agli Stati membri strumenti per riprendersi dalla crisi, con misure volte a stimolare investimenti privati, a sostenere le imprese, ad accelerare la duplice transizione verde e digitale. **Il settore della distribuzione moderna rappresenta un settore di grandi potenzialità nello sviluppo di questi drivers e del Sistema Paese: auspichiamo che se ne tenga debitamente conto nell'ambito di intervento del PNRR.**

Tuttavia, prima di progettare ed avviare interventi a medio e lungo termine, per garantire la ripartenza del Paese, **si rende necessario ancora una volta intervenire, con misure economiche di carattere emergenziale, volte a sostenere nell'immediato le imprese**, duramente colpite dalla crisi e dalle misure restrittive varate dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria in corso.

Il **settore del commercio** è stato fortemente colpito dalla crisi: **i ricavi totali della Distribuzione non alimentare, nel 2020 hanno registrato un calo in alcuni settori prossimo al - 30%**. Per la Distribuzione alimentare, a rete costante, si è registrata una leggera crescita delle vendite, al +2,2%, ma i costi legati allo sforzo organizzativo per garantire continuità alle forniture alimentari, applicando severe misure a tutela della salute di collaboratori e clienti, hanno pesato fortemente sulla redditività. Le chiusure nel comparto del canale HORECA (hotel, ristorazione, catering) hanno inoltre comportato **ripercussioni decisamente negative per il settore all'ingrosso cash&carry, che sconta cali di fatturato molto significativi, che hanno significato nel 2020 perdite con punte di oltre il 40 %.**

Causa una situazione sanitaria ancora critica, il quadro della Distribuzione non è mutato con l'anno nuovo: il permanere delle chiusure nelle sempre più numerose zone rosse e, indipendentemente dal colore della regione, nei Centri Commerciali durante i week-end, delinea i contorni di una **crisi per il comparto non alimentare sempre più pesante**, con la quasi certezza di perdere anche per quest'anno gli impulsi positivi sui consumi derivanti dai cambi stagionali.

Al contempo, **anche le vendite alimentari registrano ora allarmanti frenate** (-3,2% il calo registrato a febbraio a parità di rete), **lasciando preannunciare anche su questo fronte mesi difficili. Non accenna infine a migliorare la situazione dei cash&carry**, legata come detto al mondo dell'HORECA di cui subisce per riflesso le conseguenze delle restrizioni.

L'impatto economico delle misure restrittive per il commercio si traduce in minori ricavi, maggior ricorso alla Cassa Integrazione, un minor gettito tributario e una correlata minore capacità di sostegno alle famiglie ed all'economia dei territori ove tali esercizi sono insediati.

**Servono dunque risposte adeguate e rapide**, per aiutare le imprese a risollevarsi da questo stato di profonda crisi, lavorando su misure concrete ed efficaci per consentire, in primo luogo, alle aziende di riprendersi dagli effetti dell'emergenza sanitaria e poter poi dispiegare la loro capacità d'azione, di sviluppo e di investimento nel medio e lungo periodo.

### **I contenuti del Decreto Sostegni**

Il D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni"), che complessivamente vale 32 miliardi di euro finanziati in deficit, si pone l'obiettivo principale di assicurare un sistema di aiuti, calibrato secondo la tempestività e l'intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.

Nel contesto del provvedimento, si ritiene innanzitutto **positivo il pieno utilizzo dello strumento previsto a livello europeo nell'ambito del *Temporary Framework*** (Quadro Temporaneo europeo), in materia di aiuti di Stato, in piena sintonia con l'obiettivo del provvedimento.

Quanto ai **temi del lavoro**, il settore della Distribuzione Moderna Organizzata sarà ancora interessato dall'**utilizzo della normativa "emergenziale" relativa alla Cassa Integrazione in Deroga anche con riguardo al biennio 2021 e 2022**: periodo in cui soprattutto **le catene del retail non alimentare dovranno cercare un difficile equilibrio tra ripresa dei fatturati e occupazione**.

Con particolare riferimento alla recente esperienza della Cassa Integrazione in deroga Covid, dobbiamo anzitutto sottolineare che le imprese del retail, per loro natura plurilocalizzate in tutto il territorio italiano, hanno **sofferto la mancanza di procedure chiare, uniformi e tempestive. Un importante passo nella direzione della semplificazione auspicata è rappresentato dalle modifiche normative contenute del Decreto** in commento: l'art. 8 recepisce infatti le istanze sopra esposte, sia per quanto concerne la necessità di adottare una regia centralizzata e unitaria della gestione delle istanze, sia per quanto riguarda l'introduzione di ulteriori automazioni dei processi di trasmissione dei dati di pagamento della cassa integrazione, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente i tempi di liquidazione degli ammortizzatori. Parimenti rilevante è la previsione generalizzata (e non più limitata alle imprese plurilocalizzate con unità produttive in almeno cinque Regioni), della possibilità di anticipare ai lavoratori il pagamento dei trattamenti di cassa integrazione da parte dei datori di lavoro, con garanzia di recuperare le somme anticipate mediante conguaglio con INPS.

**Di grande rilevanza è anche la previsione di un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali in deroga**, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. È da valutare molto positivamente il riconoscimento di tale ulteriore tranche di

ammortizzatori sociali, senza oneri a carico azienda, che consente di coprire un arco temporale ancora connotato da notevole incertezza.

Tuttavia, **la disposizione sopra citata presenta un'importante criticità** per le aziende che avessero in precedenza fruito, in modo continuativo, delle settimane di ammortizzatori previste dalla Legge di Bilancio 2021; **la decorrenza della nuova tranches di settimane prevista nel Decreto Sostegni presenta infatti una discontinuità con il precedente periodo, non consentendo alle aziende del settore di garantire una copertura economica continuativa ai lavoratori.** È pertanto necessario un intervento correttivo che consenta di eliminare tale scopertura.

Positiva anche la previsione di cui all'art. 37, **in tema di finanziamenti alle imprese non PMI**, in quanto si consente alle aziende che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica, di ottenere dei finanziamenti specifici, grazie alla previsione di un apposito Fondo presso il Mise, con una dotazione di 200 milioni di euro. Sarà importante, **sul fronte dei finanziamenti, agevolare il più possibile le imprese nei rapporti con il sistema bancario**, spesso origine di ostacoli concreti, per garanzie richieste e **complessità burocratica, alla rapida erogazione dei prestiti.**

**Evidenziamo** invece con rammarico **come sia stato abrogato**, con il comma 10 dell'art. 1, il **contributo a fondo perduto per gli operatori dei centri commerciali**, che era stato istituito dal Decreto Ristori.

Si tratta a nostro avviso di una **scelta che non tiene conto delle gravi difficoltà in cui versano le realtà di impresa non food che operano all'interno di queste strutture, costrette per lunghi periodi a chiusure forzate** a seguito delle misure restrittive adottate dal Governo: i DPCM degli ultimi mesi hanno infatti previsto obblighi di chiusura nei confronti di centri, gallerie, parchi commerciali ed altre strutture similari.

**Riteniamo quindi opportuno che venga ripristinata la misura a favore degli operatori dei centri commerciali o che vengano previste altre misure analoghe**, considerato che i ristori sono previsti solo per aziende con fatturati non superiori 10 milioni di euro e che in queste strutture sono presenti anche operatori che superano quelle soglie di fatturato ma che sono nelle stesse identiche condizioni, avendo subito perdite irreparabili di fatturato.

Analogamente **andrebbero previste altre misure per tutti gli operatori** che abbiano subito delle perdite rilevanti e **che debbano comunque sostenere dei costi fissi (es. affitti)**, superando il solo criterio dimensionale (fatturato d'impresa) e valutando invece le perdite effettive registrate nel periodo di emergenza, tenendo conto dei possibili attuali e futuri impatti sul mercato e sull'occupazione.

Occorre inoltre **riproporre**, in linea con quanto già previsto dal Decreto Ristori, la **sospensione dei versamenti tributari e contributivi** per le imprese costrette alla chiusura delle attività in questi mesi. Il protrarsi delle misure restrittive rende infatti necessario intervenire a favore dei soggetti in crisi di liquidità. Non si tratterebbe in questo caso di prevedere una copertura finanziaria per lo Stato, trattandosi di uno spostamento temporale delle entrate.

### **Osservazioni e proposte**

Il Decreto Sostegni contiene misure di interesse e condivisibili, tuttavia riteniamo che **in sede di conversione in legge possano essere apportate modifiche ed integrazioni che potrebbero rendere il provvedimento maggiormente efficace.**

Proponiamo in particolare quanto segue:

### **1. Sospensione dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali e assistenziali**

Il Decreto Ristori aveva disposto, con riferimento al mese di novembre 2020, la **sospensione dei versamenti fiscali (ritenute alla fonte e iva) e contributivi** a favore dei contribuenti esercenti le attività sospese per effetto dell'emergenza Covid.

Il protrarsi delle misure restrittive per far fronte all'emergenza sanitaria in corso rende a nostro avviso necessario un **ulteriore intervento in tal senso**, al fine di sostenere le imprese duramente colpite dalla crisi. La chiusura delle attività ha inciso e incide ancora pesantemente sulla liquidità delle imprese di tutte le dimensioni, anche di quelle che in tempi ordinari risultano essere economicamente e finanziariamente più solide.

Occorre dunque concedere un maggior lasso temporale ai contribuenti per far fronte agli adempimenti fiscali e contributivi, senza che ciò abbia impatti di rilievo per l'Erario, considerando che si tratta solo di un rinvio dei pagamenti, peraltro nel medesimo periodo d'imposta.

**Si richiede quindi che i versamenti relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2021 possano essere effettuati entro il 16 ottobre 2021, in un'unica soluzione o in otto rate, senza il pagamento di sanzioni e interessi.**

### **2. Lavoro: modifica decorrenza ammortizzatori sociali in deroga**

Il Decreto in commento introduce una nuova tranches di settimane di ammortizzatori sociali in deroga; per quanto riguarda, nello specifico, il settore commercio, l'art. 8, comma 2 dispone che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. È da valutare molto positivamente il riconoscimento di un ulteriore periodo di integrazione salariale in deroga, senza oneri a carico azienda, che consente di coprire un arco temporale ancora connotato da notevole incertezza.

Tuttavia, la disposizione sopra citata presenta una importante criticità per le aziende che avessero in precedenza fruito, in modo continuativo a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle 12 settimane di ammortizzatori in deroga previste dalla Legge di Bilancio 2021; in tale caso, infatti, le 12 settimane hanno avuto scadenza il 25 marzo 2021, e pertanto, data la decorrenza della nuova tranches di 28 settimane dal 1° aprile 2021, si genera una scopertura del periodo 26 - 31 marzo 2021.

**Si richiede pertanto di superare tale discontinuità con una retrodatazione della decorrenza delle nuove settimane al 26 marzo 2021.**

### **3. Ripristino del contributo a fondo perduto per gli operatori dei centri commerciali**

Come detto in premessa, l'abrogazione del contributo a fondo perduto per gli operatori nei centri commerciali, prevista dal Decreto Sostegni, risulta eccessivamente punitiva per le imprese che operano nell'ambito di queste strutture.

È opportuno ricordare come le misure restrittive adottate dal Governo nei confronti di centri e parchi commerciali nel corso dell'emergenza, rilevano per **oltre 125 giornate di chiusura** (a cui si aggiungono le chiusure prefestive e festive per feste patronali), che si sono tradotte - secondo una stima ragionevolmente affidabile - in una **contrazione del fatturato aziendale fino al 40%** rispetto all'anno 2019, con una conseguente **diminuzione del fatturato annuo complessivo pari a circa 56 miliardi.**

**Il contributo in questione rappresentava quindi il riconoscimento di una situazione di grave criticità**, sulla quale era ipotizzabile un intervento del Governo teso semmai ad ampliare il ridotto plafond previsto per singola impresa o la copertura del fondo, con un segnale di discontinuità e con interventi che mettessero su un diverso piano il diritto di impresa e al lavoro. Riteniamo quindi opportuno che venga riconsiderata questa misura, come elemento di indennizzo anche per gli operatori dei centri commerciali gravemente penalizzati dagli obblighi di chiusura dell'ultimo anno.

**Si propone pertanto il pieno ripristino del contributo a fondo perduto per gli operatori dei centri commerciali, valutando anche la necessità di un ampliamento delle risorse inizialmente stanziare (280 milioni di euro).**

#### **4. Proroga Bonus affitti per il primo semestre 2021**

Un tema che non è stato affrontato nel "Decreto Sostegni" è quello delle **locazioni commerciali**. Si tratta di un costo fisso che le imprese devono sostenere, anche nel caso in cui sia stata disposta la chiusura dell'attività con provvedimenti normativi approvati a livello nazionale o locale.

Il perdurare della crisi e delle misure restrittive del Governo, nonché l'incremento del contenzioso tra conduttori e locatori, richiedono necessariamente questo ulteriore intervento, per aiutare le imprese nel sostenimento dei costi fissi, quale risulta essere per sua natura l'affitto per la locazione commerciale che, si ribadisce, rappresenta una spesa obbligata al di là dell'effettivo svolgimento dell'attività.

**Si propone dunque di ripristinare anche per quest'anno un adeguato intervento per il sostenimento di questi costi, estendendo anche al primo semestre del 2021 (gennaio-giugno), il bonus affitti di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio e agli artt. 8 e 8 bis del Decreto Ristori.**

#### **5. Ampliamento del credito d'imposta per le spese di sanificazione e adeguamento degli ambienti**

Le disposizioni normative di cui agli artt. 120 e 125 del Decreto Rilancio hanno previsto, per l'anno 2020, delle agevolazioni sottoforma di crediti di imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nonché per le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

**Le imprese tuttavia dovranno sostenere anche nel 2021 costi assai rilevanti** per eseguire l'adeguamento e la sanificazione degli ambienti e per dotarsi dei necessari strumenti di protezione, soprattutto in quei settori, come la distribuzione commerciale, caratterizzati dal costante contatto con il pubblico e che hanno necessità di procedere alla sanificazione continua di moltissimi ambienti (punti vendita, depositi, magazzini, uffici ecc.).

**Le agevolazioni, così come oggi previste, risultano del tutto insufficienti** rispetto ai costi a carico delle aziende.

In particolare, nel caso delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, si tratterebbe di agire sul plafond di 80.000 euro ad impresa di credito di imposta per le spese sostenute nel 2021 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (es. rifacimento di spogliatoi e mense,

realizzazione di spazi ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, ecc.), è riferibile alla singola unità locale dell'impresa.

Allo stesso modo occorre prevedere l'innalzamento dei limiti previsti al successivo art. 125 dello stesso provvedimento, che stabilisce un limite massimo di credito d'imposta pari a 60.000 euro per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi necessari a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

**Pertanto si propone di:**

- **estendere anche all'anno 2021 le misure già previste nel Decreto Rilancio;**
- **prevedere che i limiti di spesa siano applicabili ad ogni sede operativa dell'impresa.**

## **6. Proroga della plastic tax**

Si ritiene inoltre opportuno porre all'attenzione un'ulteriore questione, che prima della pubblicazione del decreto in esame veniva accreditata dai media come in procinto di essere recepita proprio nell'ambito dello stesso e che rischia di creare un grave problema a tutta la filiera produttiva, già fortemente impattata dalla situazione pandemica.

Ci riferiamo alla necessità sentita da tutti i settori industriali e commerciali di **rinvviare almeno di 6 mesi l'entrata in vigore** della **plastic tax**, oggi prevista per il 1° luglio 2021, in quanto mancano ancora le regole applicative ed è necessario che le stesse non soltanto vengano definite ma siano anche praticabili dalle imprese, con logiche di semplificazione (in particolare per il calcolo dell'imposta sulle importazioni Ue ed Extra UE dei prodotti contenuti in imballaggi in plastica).

La costruzione di anagrafiche adeguate e l'organizzazione amministrativa per fare fronte a questo adempimento non si possono improvvisare in poche settimane (a tre mesi dall'entrata in vigore mancano le regole): si tratta di un'attività complessa, atteso che vi sono settori che gestiscono decine di migliaia di referenze merceologiche diverse per natura (food e non food) e provenienza (Ue ed Extra UE), con imballi aventi caratteristiche e qualità non standardizzate. Una volta definite le regole, servono poi delle necessarie tempistiche per le imprese, che devono implementare nuovi processi organizzativi, amministrativi e di compliance. Tutte queste attività richiedono quanto meno altri 9-10 mesi, così da poter partire non prima del 1° gennaio 2022.

**Si chiede pertanto una proroga dell'entrata in vigore della plastica tax al 1° gennaio 2022.**

**Allegato: Proposte emendative**

## **ALLEGATO**

### **PROPOSTE EMENDATIVE**

- 1. Sospensione dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali e assistenziali**
- 2. Ampliamento decorrenza temporale ammortizzatori sociali in deroga**
- 3. Ripristino del contributo a fondo perduto per gli operatori dei centri commerciali**
- 4. Proroga Bonus affitti per il primo semestre 2021**
- 5. Ampliamento credito d'imposta per spese sanificazione e adeguamento ambienti**
- 6. Proroga *plastic tax***



## **Sospensione dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali e assistenziali**

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

*<< 4-bis. 1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza dei mesi di maggio, giugno e luglio 2021.*

*2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e 2 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.*

*3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 ottobre 2021. Il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.*

*4. Per i soggetti che operano nei settori economici di cui al comma 2 sono altresì sospesi i termini che scadono nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021 relativi:*

*a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;*

*b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.*

*5. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.*

*6. I versamenti sospesi ai sensi del comma 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 ottobre 2021.*

### **MOTIVAZIONE**

Con il presente emendamento si propone la sospensione dei versamenti fiscali (ritenute alla fonte e iva) e contributivi a favore dei contribuenti esercenti le attività sospese per effetto dell'emergenza Covid. Il rinvio di questi versamenti era stato già disposto dal Decreto Ristori con riferimento ai mesi di novembre 2020.

Tuttavia il protrarsi delle misure restrittive per far fronte all'emergenza sanitaria in corso rende necessario un ulteriore intervento in tal senso, al fine di sostenere le imprese duramente colpite dalla crisi. La chiusura delle attività ha inciso pesantemente sulla liquidità delle imprese, anche di quelle economicamente e finanziariamente più solide.

Si propone pertanto di concedere un maggior lasso temporale ai contribuenti per far fronte agli adempimenti fiscali e contributivi. In particolare i versamenti relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio possono essere effettuati entro il 16 ottobre 2021 in un'unica soluzione o in otto rate, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

## **Ampliamento decorrenza temporale ammortizzatori sociali in deroga**

*All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*<<2-bis. I datori di lavoro privati possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, nel rispetto dei limiti di durata massima ivi previsti, anche nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 31 marzo 2021 al fine di garantire continuità delle prestazioni di sostegno al reddito. Le modalità operative per accedere ai trattamenti di integrazione salariale nel suddetto periodo sono stabilite dall'INPS.>>.*

### **MOTIVAZIONE**

Il Decreto introduce una nuova tranches di settimane di ammortizzatori sociali in deroga; nello specifico, per quanto riguarda il settore commercio, l'art. 8 al comma 2 dispone che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possano presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. È da valutare molto positivamente il riconoscimento di un ulteriore periodo di integrazione salariale in deroga, senza oneri a carico azienda, che consente di coprire un arco temporale ancora connotato da notevole incertezza. Tuttavia, la disposizione sopra citata presenta una importante criticità per le aziende che avessero in precedenza fruito, in modo continuativo a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle 12 settimane di ammortizzatori in deroga previste dalla Legge di Bilancio 2021; in tale caso, infatti, le 12 settimane hanno avuto scadenza il 25 marzo 2021, e pertanto, data la decorrenza della nuova tranches di 28 settimane dal 1° aprile 2021, si genera una scopertura del periodo 26 - 31 marzo 2021. Si richiede pertanto di superare tale discontinuità con l'inserimento di una nuova previsione che consenta una retrodatazione della decorrenza delle nuove settimane al 26 marzo 2021. Tale modifica normativa, lasciando invariato il numero delle settimane complessive di trattamento e non impattando sulla platea dei lavoratori interessati, non comporterebbe oneri aggiuntivi.

## **Ripristino del contributo a fondo perduto per gli operatori dei centri commerciali**

*Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 1 è soppresso.*

### **MOTIVAZIONE**

L'emendamento in esame pone l'obiettivo di ripristinare il contributo a fondo perduto per gli operatori nei centri commerciali in quanto l'abrogazione di tale sostegno risulta eccessivamente punitiva.

È opportuno ricordare come le misure restrittive adottate dal Governo nei confronti di centri e parchi commerciali nel corso dell'emergenza, rilevano per centodiciannove giornate di chiusura (a cui si aggiungono le chiusure prefestive e festive per feste patronali), che si sono tradotte - secondo una stima ragionevolmente affidabile - in una contrazione del fatturato per ciascuna azienda che si attesta nell'ordine del 40% rispetto all'anno 2019, con una conseguente diminuzione del fatturato annuo complessivo pari a circa 56 miliardi e una correlata perdita proporzionale del gettito tributario stimabile in oltre 11 miliardi di euro.

Il contributo in questione rappresenta il riconoscimento di una situazione di grave criticità, sulla quale era ipotizzabile un intervento del Governo teso semmai ad ampliare il ridotto plafond previsto per singola impresa, con un segnale di discontinuità e con interventi che mettessero su un diverso piano il diritto di impresa e al lavoro. È quindi necessario che non sia fatto alcun passo indietro su questa misura che, seppur con un plafond per azienda assai limitato (150.000 euro), quanto meno riconosce un principio risarcitorio anche per gli operatori dei centri commerciali gravemente penalizzati dagli obblighi di chiusura dell'ultimo anno.

## **Proroga Bonus affitti per il primo semestre 2021**

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*<< 6-bis. Il credito d'imposta per i canoni di locazione di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 ed alle condizioni e requisiti previsti dal medesimo articolo 28. >>*

### **MOTIVAZIONE**

Con il presente emendamento si propone l'estensione del bonus affitti di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio anche al primo semestre del 2021. Il perdurare della crisi e delle misure restrittive del Governo richiedono necessariamente un ulteriore intervento per aiutare le imprese a sostenere i costi fissi, come l'affitto, che rappresenta una spesa obbligata anche nel caso in cui sia stata disposta la chiusura dell'attività con provvedimenti normativi approvati a livello nazionale o locale.

## **Ampliamento del credito d'imposta per spese di sanificazione e adeguamento ambienti**

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*6-bis. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per l'anno 2021.*

*2. I limiti di importo del credito d'imposta previsto dai medesimi articoli 120 e 125 si applicano, per l'anno 2021, con riferimento a ciascuna sede operativa e unità locale.*

### **MOTIVAZIONE**

Le disposizioni normative di cui agli artt. 120 e 125 del Decreto Rilancio hanno previsto per l'anno 2020 delle agevolazioni sottoforma di crediti di imposta per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nonché per le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Le imprese tuttavia devono sostenere costi assai rilevanti anche nel 2021 per eseguire l'adeguamento e la sanificazione degli ambienti e per dotarsi dei necessari strumenti di protezione, soprattutto in quei settori, come la distribuzione commerciale, caratterizzati dal costante contatto con il pubblico e che hanno necessità di procedere alla sanificazione continua di moltissimi ambienti (uffici, punti vendita, depositi, magazzini, ecc.). Le agevolazioni, così come oggi previste, risultano del tutto insufficienti a sostenere i costi a carico delle aziende: pertanto si propone, da un lato, di estenderli anche all'anno 2021 e dall'altro di prevedere che i limiti di spesa siano applicabili ad ogni sede operativa. In particolare, nel caso delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, occorre specificare che il limite del credito di imposta di 80.000 euro, per le spese sostenute nel 2021 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (es. rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, ecc.), è riferibile alla singola unità locale dell'impresa. Allo stesso modo occorre prevedere questo riferimento in relazione al successivo art. 125 che stabilisce un limite massimo del credito d'imposta pari a 60.000 euro per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi necessari a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

## **Proroga *plastic tax***

*Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:*

*<< 41-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 652, le parole: << dal 1° luglio 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal 1° gennaio 2022 >>.*

### **MOTIVAZIONE**

Con l'emendamento in esame si propone di rinviare almeno di 6 mesi l'entrata in vigore della *plastic tax*, oggi prevista per il 1° luglio 2021, in quanto occorre preventivamente definire in modo compiuto, e in ottica di semplificazione, le regole applicative, in particolare per il calcolo dell'imposta sulle importazioni Ue ed Extra UE dei prodotti contenuti in imballaggi in plastica. Si tratta di un'attività complessa che non può essere definita nel giro di 3 mesi, atteso che vi sono settori che gestiscono decine di migliaia di referenze merceologiche diverse per natura (food e non food) e provenienza (Ue ed Extra UE), con imballi aventi caratteristiche e qualità non standardizzate. Una volta definite le regole, vi sono delle necessarie tempistiche per le imprese che devono implementare nuovi processi organizzativi, amministrativi e di compliance. Tutte queste attività richiedono quanto meno altri 9-10 mesi, così da poter partire almeno dal 1° gennaio 2022.